

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 gennaio 2016;
- ritenuta la necessità di modificare l'art. 9 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 9 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO

Art. 9 SANZIONI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>9.1 Per le violazioni da parte dei Procuratori Sportivi del presente regolamento e per l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA è competente a giudicare in primo grado la Commissione Procuratori Sportivi su istanza di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio. Il procedimento è regolato da un apposito regolamento adottato dalla Commissione Procuratori Sportivi e approvato dal Consiglio Federale.</p>	<p>9.1 Per le violazioni da parte dei Procuratori Sportivi del presente regolamento e per l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA è competente a giudicare in primo grado la Commissione Procuratori Sportivi su istanza di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio. Il procedimento è regolato da un apposito regolamento adottato dalla Commissione Procuratori Sportivi e approvato dal Consiglio Federale.</p>
<p>9.2 Per le violazioni di cui al presente regolamento, il Procuratore Sportivo è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dal Registro per un periodo determinato fino ad un massimo di un anno; - cancellazione dal Registro e preclusione da ogni successiva iscrizione in caso di cumulo di violazioni che abbiano comportato la sanzione definitiva della sospensione per un periodo complessivo superiore a tre anni, calcolato in un arco temporale di cinque anni. 	<p>9.2 Per le violazioni di cui al presente regolamento, il Procuratore Sportivo è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dal Registro per un periodo determinato fino ad un massimo di un anno; - cancellazione dal Registro e preclusione da ogni successiva iscrizione in caso di cumulo di violazioni che abbiano comportato la sanzione definitiva della sospensione per un periodo complessivo superiore a tre anni, calcolato in un arco temporale di cinque anni.
<p>9.3 Avverso le decisioni della Commissione Procuratori Sportivi, il Procuratore Sportivo può proporre ricorso alla Corte Federale di Appello che giudica in via definitiva.</p>	<p>9.3 Avverso le decisioni della Commissione Procuratori Sportivi, il Procuratore Sportivo può proporre ricorso alla Corte Federale di Appello che giudica in via definitiva.</p> <p>Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva.</p>
<p>9.4 Le sanzioni disciplinari irrogate ai Procuratori Sportivi sono comunicate dalla FIGC alla FIFA ai fini della loro estensione a livello internazionale.</p>	<p>9.4 Le sanzioni disciplinari irrogate ai Procuratori Sportivi sono comunicate dalla FIGC alla FIFA ai fini della loro estensione a livello internazionale.</p>